



COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO:

Partecipazioni societarie possedute dal Comune. Ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'anno duemiladiciannove, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente	Sì
2. Didonè Rosanna - Consigliere	Sì
3. Grosso Giovanni - Consigliere	Sì
4. Cambiè Simone - Vice Sindaco	Sì
5. Bagatin Maura - Consigliere	Sì
6. Furno Luisa - Consigliere	Sì
7. Zago Enzo - Consigliere	Sì
8. Pertici Cinzia - Consigliere	No
9. Paniccia Emidio - Consigliere	Sì
10. Zin Andrea - Consigliere	Sì
11. Cavasin Guerrino - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora dott.ssa Chiara Comoglio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Bartolomeo Farana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: Partecipazione societarie possedute dal Comune. Ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n.100 (di cui seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'aspetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Dato atto che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 26.09.2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36;
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017 e 2018, il comune di Lessona risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- A.T.A.P. S.p.a.;
- CO.R.D.A.R. S.p.a Biella Servizi;
- S.E.A.B. S.p.a Società Ecologica Area Biellese;
- S.I.I. S.p.a Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese;
- SO.RI.SO S.r.l.;
- A.T.L. Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l.;

Considerato che occorre procedere per l'effettuazione della ricognizione annuale riferita alla scadenza del 31.12.2019 e che, al riguardo, il componente del Servizio Finanziario ha effettuato apposita ricognitoria in merito alle partecipazioni societarie.

Visto l'esito della suddetta ricognitoria come da allegato "A" alla presente quale parte integrante e sostanziale, il cui format è stato predisposto sul format della scheda di rilevazione allegata alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.22/SEZAUT/218/INPR del 21.12.2018.

Dato atto che le partecipazioni societarie oggetto di ricognitoria sono tutte riferite a Società pubbliche o a prevalente capitale pubblico che:

- svolgono attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento di interessi generali e delle finalità istituzionali proprie del Comune ovvero di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- hanno dipendenti e il loro numero è superiore al numero degli amministratori;
- hanno una sana gestione economico-finanziaria, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio superiore al minimo di legge e per quattro dei cinque esercizi precedenti non hanno prodotto un risultato negativo, ad eccezione della Società:
 - o A.T.L. Azienda Turistica Locale del Biellese S.c.a.r.l., per la quale sebbene non sussistano le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) e all'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, vale a dire un fatturato medio superiore ad € 500.000,00= nel triennio precedente, si reputa di poterla comunque mantenere per le valutazioni seguenti:
 - 1) la partecipata ha avviato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, le procedure propedeutiche alla realizzazione del progetto di fusione tra ATL Biella e ATL Valsesia Vercelli. L'Assemblea della Società, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n.14/2016, ha adottato lo Statuto Sociale conforme allo "Statuto tipo ATL" adeguato ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione con ATL Valsesia e Vercelli e la documentazione prevista dagli art. 2501 e seguenti del Codice Civile. Analoga procedura è stata adottata anche da ATL Valsesia e Vercelli;
 - 2) gli Enti partecipanti ad entrambe le ATL hanno approvato il progetto di fusione e si addiverrà alla stipula dell'atto di fusione;
 - 3) dal nuovo assetto societario potrà derivare un accrescimento delle dimensioni aziendali ed una crescita esterna, ossia un maggior valore assunto dal nuovo sistema aziendale, rispetto alla somma dei valori delle singole ATL.

Considerato che, per le valutazioni che precedono, le Società partecipate dal Comune hanno titolo per essere mantenute, avuto riguardo all'ottimale loro funzionamento, all'assenza di alcun tipo di incidenza finanziaria sul bilancio comunale ed all'eseguità delle quote di partecipazione detenute che, seppur non consentono all'Ente di intraprendere autonomamente iniziative di *governance*, consentono però allo stesso di partecipare, attraverso i suoi rappresentanti, all'assunzione di significative decisioni nell'ambito di procedure ed attività che riguardano la gestione e il governo di importanti servizi erogati alla cittadinanza, quali il servizio idrico-integrato, i trasporti locali, il servizio mensa, ecc.

Ritenuto di dover dare atto di tale circostanza, costituendo la ricognizione periodica annuale di cui al succitato art. 20 un adempimento obbligatorio.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione alla quale sono stati acquisiti:

- il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del succitato T.U. Enti Locali.

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del menzionato T.U. Enti Locali.

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.
2. di dare atto ed approvae, conseguentemente, che, ai fini della ricognizione annuale di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.i., il Comune possiede le partecipazioni societarie di cui è menzionata in narrativa, accertate come da allegato "A" alla presente proposta di deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare altresì atto ed approvare che le partecipazioni in oggetto di ricognizione come punto 2 hanno titolo per essere ancora mantenute per le motivazioni espresse in narrativa.
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la comunicazione del suddetto esito alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., mediante inserimento dei relativi dati nell'apposito portale, con la precisazione che, qualora la Corte dei Conti o il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovessero adottare modelli di rilevazioni che contengono diversità rispetto al modello qui allegato sotto lett. "A", il Responsabile del Servizio Finanziario predetto è autorizzato fin d'ora ad apportare le conseguenti variazioni ed integrazioni, con dichiarazione sin da subito di rato e valido.
5. di disporre, infine, che copia dell'adottanda proposta di deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune, nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata.

Sentita la richiesta di chiarimenti del Consigliere Paniccia in merito alla situazione della società S.E.A.B. S.p.a. a cui rispondono il Sindaco e a seguire il Vicesindaco sig. Cambiè.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

\ di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
dott.ssa Chiara Comoglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
dott. Bartolomeo Farana